

DELIBERA N. 19/12/CSP

PROCEDIMENTO N. 2345/DIC/NR

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ SO.PRO.DI.MEC. SPA
EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
“TELELIBERA” PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5,
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL D. LGS. 31 LUGLIO
2005, N. 177**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-*decies*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante *“Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO l’allegato A alla delibera n. 130/08/cons pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante *“Regolamento in materia di*

procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 94/11/DIC in data 9 settembre 2011, notificato in data 15 settembre 2011, con il quale veniva contestata alla società SO.PRO.DI.MEC. SPA, con sede legale in Roma, Via del Castro Pretorio n. 30, e sede operativa in Napoli, Via Brin n. 69, esercente l’emittente per la diffusione televisiva in ambito locale “*Telelibera*”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rilievo della mancata conservazione dei supporti magnetici relativi ai programmi messi in onda nel giorno 15 maggio 2011. In sede di visita ispettiva effettuata in data 19 maggio 2011, la parte ha dichiarato di non essere in grado di fornire le registrazioni dei programmi, per un guasto tecnico occorso alle apparecchiature tecniche;

VISTA la nota difensiva, pervenuta in data 6 ottobre 2011, prot. n. 0053093, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni sostenendo che l’impossibilità di fornire i supporti magnetici è stata determinata da un caso fortuito e di forza maggiore, ascrivibile ad un inconveniente tecnico occorso all’apparecchiatura impiegata, e che è stato prontamente risolto;

PRESO ATTO che in sede di audizione svoltasi in data 2 dicembre 2011, la Società si è riportata integralmente alle argomentazioni sostenute negli scritti difensivi ed ha ribadito che il disservizio è stato causato da problematiche tecniche, insistendo, quindi, per l’archiviazione del procedimento;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni prodotte in quanto l’errore tecnico causato da un “caso fortuito” o “forza maggiore”, non esclude la perseguibilità dell’illecito, incombendo, comunque, sul concessionario la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la corretta e continua gestione dell’archivio magnetico;

CONSIDERATO che l’articolo 20, comma 5, della legge n.223/90, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione anche per consentire all’Autorità l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza;

RITENUTO che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del disagio tecnico subito dall'emittente;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha asserito di aver sempre rispettato gli obblighi di legge e di aver ripristinato il sistema tecnico utilizzato per la conservazione dei programmi ;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società SO.PRO.DI.MEC. SPA è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera *b*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 205, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società SO.PRO.DI.MEC. SPA, con sede legale in Roma, Via del Castro Pretorio n. 30, e sede operativa in Napoli, Via Brin n. 69, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "*Telelibera*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata società SO.PRO.DI.MEC. SPA di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*

*garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 19/12/CSP, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.*

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 19/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola